



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.10.2007
COM(2007) 600 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006¹, grazie a un meccanismo di flessibilità, permette di mobilitare stanziamenti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere il massimale annuo di 500 milioni di euro. Le condizioni di ammissibilità ai contributi del Fondo sono previste dal regolamento (CE) n. 1927/2006² del Parlamento europeo e del Consiglio.

I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito delle due domande presentate dalla Germania e dalla Finlandia in conformità del regolamento (CE) n. 1927/2006, in particolare degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Gli elementi principali delle valutazioni possono essere sintetizzati come segue.

Caso EGF/2007/03/DE/BENQ

1. La domanda, presentata alla Commissione dalle autorità tedesche il 27 giugno 2007, si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata inoltrata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
2. La domanda si riferisce a tagli di personale in due controllate tedesche di BenQ, BenQ Mobile GmbH&Co OHG (produzione di telefoni cellulari) e Inservio GmbH (fornitura di servizi di riparazione per telefoni cellulari Siemens e BenQ). Dalla domanda risulta che nel periodo di riferimento di 4 mesi (dal 22 dicembre 2006 al 21 aprile 2007) sono stati notificati un totale di 3 303 licenziamenti, 2 828 dei quali presso la BenQ Mobile GmbH&Co OHG e 475 presso la Inservio GmbH. I licenziamenti hanno fatto seguito alla revoca della totalità del supporto finanziario della BenQ alle sue controllate tedesche, che ne ha causato l'insolvenza.
3. L'analisi del nesso tra questi licenziamenti e i grandi mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale si basa sui seguenti dati. Viene messa in rilievo la tendenza generale alla delocalizzazione della rispettiva produzione in Asia, essenzialmente in Cina, tra i produttori di telefoni cellulari. Le ragioni principali di tale delocalizzazione in Cina risiedono nei vantaggi comparativi in termini di costi di produzione, ma anche nella prossimità di partner tecnologici e nel forte aumento della domanda locale. Secondo quanto si afferma nella domanda, i costi di assemblaggio di un telefono portatile ammontano a circa 8-10 euro per unità quando la produzione avviene in paesi con salari elevati, come la Germania, mentre in Cina tali costi ammontano ad appena 1,5 euro. Tra il 2005 e il 2008 è previsto un aumento della domanda mondiale di telefoni cellulari del 9%, per lo stesso periodo in Europa è previsto un aumento di circa il 5% e in Cina circa del 13%.
4. Tra il 2001 e il 2006 la produzione mondiale di telefoni cellulari è passata da 400 a 991 milioni di unità. Nel 2001 la produzione in Cina ha raggiunto 80 milioni di unità, ovvero il 20% della produzione mondiale. Nel 2006 la produzione in Cina ha

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

raggiunto 450 milioni di unità, ovvero il 45% della produzione mondiale. Nel 2002 la Cina ha esportato il 46% della produzione cinese di telefoni cellulari, mentre nel 2006 la quota esportata è passata al 75%, vale a dire 340 milioni di unità su un totale di 450 milioni.

5. Prima della chiusura dei suoi siti di produzione in Germania, la capacità produttiva di BenQ (in unità di telefoni cellulari) era distribuita come segue: Cina: 30 milioni di unità, Taiwan: 5 milioni di unità, Brasile: 15 milioni di unità, e Germania: 15 milioni di unità. L'utilizzazione della capacità produttiva era così ripartita: 75% in Cina, 40% a Taiwan, 45% in Brasile e 60% in Germania. BenQ ha annunciato la sua decisione di trasferire la produzione dalla Germania verso i suoi siti di fabbricazione in Cina, Taiwan e Brasile. Secondo i dati forniti dalla BenQ Corporation³, la tendenza alla delocalizzazione della produzione è altresì visibile nelle cifre relative all'occupazione: nel 2003 l'Europa (UE-27 e ex Unione Sovietica) rappresentava il 31% dei posti di lavoro e la Cina il 15%, nel 2006 l'Europa è scesa al 24% mentre la Cina è salita al 18%.
6. Per quanto concerne i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 1927/2006, la Germania ha comunicato i seguenti elementi: ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce azioni che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o di contratti collettivi. In Germania le imprese sono tenute ad adottare un piano sociale al fine di ridurre le eventuali conseguenze economiche negative di un cambiamento di attività per i lavoratori. Tuttavia, tale obbligo non si applica alle nuove imprese per i primi quattro anni di attività dalla loro creazione. È questo il caso delle due controllate tedesche della BenQ. In caso di ristrutturazione, il diritto del lavoro tedesco prevede strumenti di trasferimento, quali ad esempio un organismo di trasferimento, al fine di aiutare i lavoratori licenziati nella loro ricerca di un nuovo impiego in modo strutturato. Non esiste, tuttavia, l'obbligo legale di procedere all'istituzione di un organismo di trasferimento. Per dimostrare la complementarità con le misure adottate a livello nazionale o locale, nella domanda si opera una distinzione tra il pacchetto complementare finanziato dal FEG e il pacchetto iniziale di misure attive del mercato del lavoro, finanziate essenzialmente dalle autorità nazionali e dalla Siemens AG. L'elemento fondamentale del pacchetto iniziale era la creazione di un organismo di trasferimento funzionante per un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. La Germania ha inoltre confermato che le azioni che beneficiano del contributo del FEG non riceveranno aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.

In conclusione, per i motivi di cui sopra, si propone di accogliere la domanda EGF/2007/03/DE/BENQ presentata dalla Germania relativamente ai licenziamenti avvenuti a seguito dell'insolvenza delle due controllate BENQ, poiché è stato dimostrato che tali licenziamenti derivano da profondi mutamenti della struttura del commercio mondiale che hanno condotto a una grave perturbazione economica, la quale ha un'incidenza negativa sull'economia locale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili per l'importo di 25 532 300 euro, in relazione al quale il contributo richiesto al FEG ammonta a 12 766 150 euro.

³ Scheda della società BenQ :<http://benqu.com/page/?pageld=5>.

Caso EGF/2007/04/FI/PERLOS

1. La domanda, presentata alla Commissione dalle autorità finlandesi il 18 luglio 2007, si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1927/2006 relativo a mercati del lavoro di piccole dimensioni ed è stata inoltrata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
2. Dalla domanda risulta che nel periodo di riferimento (dal 7 marzo 2007 al 6 luglio 2007), sono stati notificati un totale di 899 licenziamenti, più altri 9 tra i subappaltatori e gli operatori a valle, per un totale di 908 licenziamenti dovuti alla chiusura degli stabilimenti Perlos. Tra il 10 e il 31 luglio 2007 altri 7 lavoratori hanno ricevuto avviso di licenziamento dalla Perlos e sono ammissibili alle misure da applicare. I licenziamenti sono stati causati dalla decisione di Perlos di mettere termine all'attività produttiva in Finlandia e di chiudere le sue due fabbriche situate a Joensuu e Kontiolahti, Carelia settentrionale, entro il settembre 2007.
3. L'analisi del nesso tra questi licenziamenti e i grandi mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale si basa sui dati di seguito riportati. Viene messa in rilievo la tendenza generale alla delocalizzazione della rispettiva produzione in Asia, essenzialmente in Cina, tra i produttori di telefoni cellulari. Le ragioni principali di tale delocalizzazione in Cina risiedono nei vantaggi comparativi in termini di costi di produzione, ma anche nella prossimità di partner tecnologici e nel forte aumento della domanda locale. Un fattore fondamentale che determina la delocalizzazione è la velocità del ciclo produttivo. Ai fornitori del settore della telefonia mobile attualmente si chiede di dar seguito alle ordinazioni entro 2 ore, ad effettuare le consegne "Just In Time" (JIT) al fine di risparmiare sui costi di stoccaggio e di rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato. Ciò rende necessario il trasferimento degli impianti di produzione nelle immediate vicinanze dei siti delle grandi marche, e permette al contempo di ridurre i costi di trasporto - aspetto particolarmente importante per la nuova generazione di telefoni cellulari a basso prezzo. Tra il 2005 e il 2008 è previsto un aumento della domanda mondiale di telefoni cellulari del 9%; per lo stesso periodo in Europa è previsto un aumento di circa il 5% e in Cina di circa il 13%.
4. Tra il 2001 e il 2006 la produzione mondiale di telefoni cellulari è passata da 400 a 991 milioni di unità. Nel 2001 la produzione in Cina ha raggiunto 80 milioni di unità, ovvero il 20% della produzione mondiale. Nel 2006 la produzione in Cina ha raggiunto 450 milioni di unità, ovvero il 45% della produzione mondiale. Nel 2002 è stato esportato il 46% della produzione cinese di telefoni cellulari, mentre nel 2006 la quota esportata è passata al 75%, vale a dire 340 milioni di unità su un totale di 450 milioni.
5. Prima della chiusura dei suoi impianti in Finlandia, il personale della Perlos (inclusi i lavoratori temporanei) era così ripartito: UE 4 207 (Finlandia, Svezia e Ungheria, inclusi 1 105 lavoratori temporanei), Asia 7 612 (essenzialmente Cina e India, inclusi 4 605 lavoratori temporanei), America settentrionale e Sudamerica 1 125 (essenzialmente Brasile e Messico, inclusi 5 lavoratori temporanei). Alla fine del 2006 la Perlos in Finlandia impiegava 1 600 lavoratori (nessun lavoratore temporaneo).

Per quanto attiene alla configurazione degli impianti produttivi, nel primo trimestre 2007 il 26% della superficie totale dei suoi impianti industriali si situava in Finlandia, a fronte del 41% in Cina e dello 0% in India. Nel secondo semestre 2007, invece, la Cina rappresenta il 58% della superficie industriale dell'impresa, l'India appare per la prima volta in questo quadro con il 12% mentre la Finlandia scompare totalmente.

6. Per quanto concerne i criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 1927/2006, la Finlandia ha comunicato i seguenti elementi: ha confermato, tra l'altro, che il contributo finanziario del FEG non sostituisce misure che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o di contratti collettivi. Questi interessano, in particolare, gli obblighi che incombono ai datori di lavoro, ai lavoratori e agli Uffici di collocamento nel quadro del modello "sicurezza del cambiamento" in vigore. Le autorità finlandesi hanno fornito prove attestanti che le azioni previste forniscono sostegno a singoli lavoratori e non finanziano la ristrutturazione di imprese o settori. La Finlandia ha inoltre confermato che le azioni ammissibili, di cui ai punti 15-17 della Comunicazione (SEC(2007) 1228), non percepiscono aiuti a carico di altri strumenti comunitari di finanziamento. La Finlandia ha menzionato un progetto regionale finanziato dal FSE, intitolato "Un ponte tra le fasi della vita lavorativa", che differisce dall'aiuto proposto dal FEG e al contempo ne è complementare. Questo progetto, operativo in Carelia settentrionale dal 1° ottobre 2006, persegue l'obiettivo di creare un modello operativo che consenta di far fronte ai problemi dovuti ai licenziamenti, di elaborare una guida contenente informazioni relative ai finanziamenti e di individuare misure di accompagnamento che completino quelle del modello "sicurezza del cambiamento".

In conclusione, per i motivi di cui sopra si propone di accogliere la domanda EGF/2007/04/FI/PERLOS presentata dalla Finlandia in relazione ai 915 licenziamenti avvenuti a seguito della chiusura degli impianti PERLOS e dei suoi subappaltatori nella Carelia settentrionale, poiché è stato dimostrato che tali licenziamenti derivano da profondi mutamenti della struttura del commercio mondiale che hanno condotto a una grave perturbazione economica, la quale ha un'incidenza negativa sull'economia locale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili per l'importo di 4 057 075 euro, di cui il contributo richiesto al FEG ammonta a 2 028 538 euro.

Finanziamento

Il bilancio totale annuo disponibile per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ammonta a 500 milioni di euro. Nel 2007 sono state destinate risorse in esito a due domande precedenti per 3 816 280 euro, cosicché è disponibile un importo di 496 183 720 euro.

L'assegnazione proposta dalla Commissione a titolo del Fondo si basa sulle informazioni fornite dal richiedente.

In base alle due domande di intervento del Fondo presentate dalla Germania e dalla Finlandia, dove l'industria della telefonia mobile ha subito le conseguenze negative dei licenziamenti avvenuti presso la BENQ e la PERLOS, le stime totali dei pacchetti coordinati di servizi personalizzati da finanziare sono le seguenti:

| | Servizi personalizzati da finanziare (in EUR) |
|------------------------------|--|
| Germania: BENQ 03/2007 | 12 766 150 |
| Finlandia: PERLOS 04/2007 | 2 028 538 |
| Totale | 14 794 688 |

Previo esame di tali richieste⁴ e tenuto conto dell'importo massimo che il fondo può stanziare nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per un importo totale di **14 794 688 euro**, da assegnare nel quadro della rubrica 1a del quadro finanziario.

Questo importo consente di avere ancora a disposizione almeno il 25% del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per le assegnazioni durante l'ultimo trimestre dell'anno, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento 1927/2006.

La Commissione presenterà una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2007 gli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

⁴ Comunicazione alla Commissione su una domanda di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, presentata dalla Germania nel caso di BENQ (SEC(2007) 1142) e comunicazione della Commissione su una domanda di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione presentata dalla Finlandia nel caso di PERLOS (SEC(2007) 1228), contenenti l'analisi delle domande da parte della Commissione.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁵, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione⁶, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁷,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso "il Fondo") è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei cambiamenti fondamentali nella struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.
- (3) La Germania e la Finlandia hanno presentato domande di ricorso al Fondo per due casi relativi a esuberi nel settore della telefonia mobile, in particolare per lavoratori licenziati da BENQ e PERLOS. Le due domande sono conformi ai requisiti previsti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.
- (4) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle due domande.

⁵ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁶ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2007, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di **14 794 688** euro in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente